

**REGOLAMENTO (CE) N. 392/2004 DEL CONSIGLIO  
del 24 febbraio 2004**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 <sup>(2)</sup> istituisce un contesto armonizzato per l'etichettatura, la produzione e l'ispezione dei prodotti agricoli che recano o sono destinati a recare indicazioni facenti riferimento al metodo di produzione biologico.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 istituisce altresì la protezione a livello comunitario di taluni termini utilizzati per indicare ai consumatori che un prodotto alimentare o un mangime, o i suoi ingredienti, sono ottenuti conformemente al metodo di produzione biologico di cui allo stesso regolamento. Tale protezione si estende ai corrispondenti termini derivati o diminutivi in uso, soli o combinati, indipendentemente dalla lingua utilizzata. Per eliminare ogni possibilità di malinteso in merito alla portata della protezione, è opportuno modificare di conseguenza detto regolamento.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 stabilisce inoltre che gli operatori che producono, preparano o importano da paesi terzi i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di detto regolamento sono soggetti a un sistema di controllo. Negli ultimi anni, alcuni prodotti recanti indicazioni che facevano riferimento al metodo di produzione biologico sono stati commercializzati pur non essendo conformi al regolamento (CEE) n. 2092/91. Inoltre, recentemente si sono avuti casi di prodotti provenienti dall'agricoltura biologica contaminati con erbicidi nel corso del periodo di magazzinaggio. È

dunque necessario rafforzare il sistema di controllo e sottoporvi tutti gli operatori durante l'intero processo di produzione e di preparazione.

- (4) Conformemente al principio di un approccio basato sul rischio, potrebbe in alcuni casi sembrare sproporzionato applicare i requisiti in materia di notifica e di controllo a taluni operatori al dettaglio. È opportuno pertanto prevedere la possibilità che gli Stati membri esentino tali operatori dall'osservanza di detti requisiti.
- (5) Per rispettare l'obbligo di mantenere il segreto professionale, le autorità e gli organismi di controllo non sono autorizzati a rivelare informazioni e dati ottenuti nell'esercizio della loro attività di controllo. Tuttavia, occorrerebbe consentire lo scambio di informazioni tra autorità e organismi di controllo al fine di migliorare la tracciabilità e garantire il rispetto del regolamento (CEE) n. 2092/91 lungo tutto il processo di produzione e di preparazione.
- (6) Poiché il logo comunitario indicante che i prodotti sono stati sottoposti al regime di controllo previsto può essere apposto sui prodotti importati dai paesi terzi, è opportuno prevedere, per motivi di chiarezza, l'applicazione a tali prodotti di condizioni equivalenti in materia di controllo.
- (7) È opportuno prevedere un rinvio della data di applicazione dei nuovi requisiti in materia di notifica e di controllo al fine di consentire i necessari adeguamenti, in particolare negli Stati membri in cui attualmente non esistono siffatti requisiti. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati i requisiti in materia di controllo che già esistono a livello nazionale.
- (8) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

<sup>(1)</sup> Parere reso il 4 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2277/2003 della Commissione (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 68).